

COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI

Provincia di Teramo

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 66 del 05-11-2020

Oggetto: Art. 14 del D.P.R. 06.06.2001, n. 380. Permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici per il Cambio di destinazione d'uso da abitazione a sala del Commiato

L'anno duemilaventi, il giorno cinque del mese di novembre nella Casa Comunale e nella solita sala delle adunanze, alle ore 16:59, previa convocazione fatta con appositi avvisi, si é riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria, di Prima convocazione a porte chiuse. La presidenza della seduta é assunta dal Rag. GINOBLE TERESA in qualità di PRESIDENTE, partecipa il Segretario Generale del Comune Dott.Ssa Fabiola Candelori.

Risultano presenti al punto in oggetto:

DI GIROLAMO SABATINO	P	FREZZA ACHILLE	A
PAVONE ENIO	P	DI MARCO NICOLA	P
Ciancaione Rosaria	P	NUGNES MARIO	A
GINOBLE TERESA	P	RECCHIUTI ALESSANDRO	P
FELICIONI MASSIMO	P	MARCONE ANGELO	A
Salvatore Celestino	P	MARINI SAVERIO	A
ALOISI SIMONE	P	DE LUCA ADRIANO	A
DI SANTE GIUSEPPE	P	ANGELINI MARCO	P
FERRETTI EMANUELA	P		

Assegnati compreso il Sindaco n.[17]
In carica compreso il Sindaco n.[17]
Presenti n. [12]

Assenti n. [5]

Poiché il numero degli intervenuti risulta legale, viene aperta la discussione sull'argomento.

L'Ufficio di scrutatore viene assolto dai Consiglieri Sigg.:

Assume la Presidenza il consigliere Felicioni alle ore 20,16,

Relaziona l'assessore Vannucci.

riassume la Presidenza il Presidente del Consiglio Teresa Ginoble alle ore 20,21,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:

Che in data 13.06.2019 al prot. n. 21174 integrata in data 23.06.20 prot. n. 19687, il Sig. Ruggieri Antonello in qualità di proprietario ha presentato istanza per il rilascio del permesso di costruire per "Cambio destinazione d'uso da abitazione a Sala del Commiato" dell' immobile ubicato in via Danubio, catastalmente individuato al N.C.E.U. al Fg. n. 55 mapp. 365 del Comune di Roseto degli Abruzzi, in deroga agli strumenti urbanistici, ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. n. 380/2001;

che la L.R.10.08.2012 n. 41 dispone che l'autorizzazione all'apertura delle Case Funerarie e delle Strutture per il Commiato è rilasciata dal Comune, con l'avvertenza che non possono essere collocate nell'ambito di strutture sanitarie pubbliche o private, né di strutture socio-sanitarie o di vita collettiva o nelle loro immediate vicinanze, esse sono collocate su idonee aree individuate dai Comuni negli strumenti urbanistici locali;

che l'art. 2 comma 1 della predetta L.R. 41/12 definisce "struttura del commiato" il luogo dove assicurare il periodo di osservazione e eventualmente svolgere il rito del commiato;

che il vigente P.R.G. di questo Comune è stato approvato con delibera di Consiglio provinciale n. 1 del 10.01.1990 e pertanto non prevede la suddetta programmazione regionale;

che l'intervento di cui alla suddetta istanza edilizia concerne in concreto il cambio di destinazione d'uso mediante la rifunzionalizzazione della struttura attraverso un adeguamento interno che porterà alla realizzazione di n. 2 sale di commiato ed una sala al piano terra, oltre locali di sgombero e bagno al primo piano.

che la disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria è regolamentata dalla L.R. 10 agosto 2012, n. 41, nel caso di specie dall'art. 36 c. 5 che statuisce quanto segue: "Le strutture per il Commiato non possono essere collocate nell'ambito di strutture sanitarie pubbliche o private, né di strutture socio-sanitarie o di vita collettiva o nelle loro vicinanze. Sono collocate in idonee aree individuate dai Comuni negli strumenti urbanistici locali"; pertanto si ritiene che la pratica vada sottoposta all'esame del Consiglio Comunale per l'approvazione della localizzazione;

che l'art. 9 del nuovo Regolamento comunale di Polizia Mortuaria e Cimiteriale, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 35 del 21.07.20, definisce Casa del Commiato la struttura gestita da soggetti privati che prevede allo svolgimento delle seguenti funzioni:

- a) Custodia ed esposizione del cadavere;
- b) Esposizione del feretro per la celebrazione di riti di commemorazione e di dignitoso commiato;

Dato atto che relativamente agli aspetti igienico-sanitari il Progettista incaricato geom. Antonio Romani, alla pag. 23 della richiesta prot. 21174 del 13.06.2019, ha autocertificato la conformità in merito ai requisiti igienico sanitari definiti dai regolamenti locali;

Riscontrato che il progetto presentato, è risultato, dall'esame istruttorio, ricompreso in un'area individuata dal PRG vigente come "Sottozona E2" e che con nota pervenuta in data 13.06.2019 al prot. n. 21174 la ditta proponente chiede la valutazione dell'istanza in deroga agli strumenti urbanistici, ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. 380/2001;

Richiamato l'art. 14 del D.P.R. n.380/2001 "Permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici che testualmente recita:

"1. Il permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici generali è rilasciato esclusivamente per edifici ed impianti pubblici o di interesse pubblico, previa deliberazione del consiglio comunale, nel rispetto comunque delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 (ora decreto legislativo n. 42 del 2004 –n.d.r.) e delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia.

1-bis. Per gli interventi di ristrutturazione edilizia, attuati anche in aree industriali dismesse, è ammessa la richiesta di permesso di costruire anche in deroga alle destinazioni d'uso, previa deliberazione del Consiglio comunale che ne attesta l'interesse pubblico, a condizione che il mutamento di destinazione d'uso non comporti un aumento della superficie coperta prima dell'intervento di ristrutturazione,omississ".

2. Dell'avvio del procedimento viene data comunicazione agli interessati ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241.omississ"

Richiamato altresì il comma 3. del suddetto art. 14, il quale stabilisce che la "deroga, nel rispetto delle norme igieniche, sanitarie e di sicurezza, può riguardare esclusivamente i limiti di densità edilizia, di altezza e di distanza tra i fabbricati di cui alle norme di attuazione degli strumenti urbanistici generali ed esecutivi nonché, nei casi in cui al comma 1-bis, le destinazioni d'uso, fermo restando in ogni caso il rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 7, 8 e 9 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444.";

che dell'avvio del procedimento è stata data comunicazione agli interessati ai sensi del comma 2. del D.P.R. 380/01 con nota prot. n.22512 del 21.06.2019;

che a seguito della comunicazione di cui sopra non sono pervenute osservazioni o memorie da parte degli interessati;

che con nota prot. n. 4079 del 3.02.2020 il Dirigente del I° Settore ha richiesto alla Giunta Comunale di fornire indicazioni utili circa la concessione della deroga de quo, considerando che la valutazione in merito all'interesse pubblico è competenza del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 14, c. 1 del d.P.R. 380/2001, restando in capo al Dirigente la valutazione circa la sussistenza di ogni altra condizione necessaria per il rilascio del permesso di costruire, nel rispetto della valutazione resa dal Consiglio Comunale;

che in data 11.06.2020, con nota prot. n. 18231 il Sindaco del Comune di Roseto ha comunicato la volontà di sottoporre all'attenzione del Consiglio Comunale la valutazione in merito all'interesse pubblico dell'intervento in oggetto, ai sensi dell'art. 14 co. 1 del D.P.R. 380/2001;

Considerato:

- che "la concessione edilizia in deroga e la variante allo strumento urbanistico non sono atti dovuti a fronte di opere di interesse pubblico ma sono oggetto di poteri discrezionali che devono comparare l'interesse alla realizzazione dell'opera di interesse pubblico con molti altri interessi, quali quello paesistico ed ambientale, urbanistico ed edilizio" (C.S., sez. VI, 07/08/2003 n. 4568)";
- che il Consiglio di Stato, con una recente sentenza (sez. IV, 5 giugno 2015, n. 2761) ha evidenziato che "non è necessario che l'interesse pubblico attenga al carattere pubblico dell'edificio o al suo utilizzo, ma è sufficiente che coincida con gli effetti benefici per la collettività che potenzialmente derivano dalla deroga, in una logica di ponderazione e contemperamento calibrata sulle specificità del caso";

Che l'intervento di che trattasi risulta di interesse pubblico per le seguenti motivazioni:

- contribuisce al "contenimento del consumo di suolo" in linea con la strumentazione urbanistica sovraordinata (l'utilizzazione di una struttura esistente, facilmente adattabile alla funzione richiesta, inserita in un contesto ormai urbanizzato e antropizzato, evita il consumo di ulteriore suolo ai fini edificatori);
- di fatto l'intervento, rifunzionalizzando una struttura esistente, opera anche una razionalizzazione del patrimonio edilizio;
- non comporta alcun onere finanziario per il Comune;

Considerato:

- che l'intervento risulta conforme alle disposizioni di cui agli artt. 7, 8 e 9 del D.M. 2 aprile 1968 n. 1444, citate al comma 3 dell'art. 14 del D.P.R. n. 380/2001 s.m.i.;
- che, come recita l'art. 36 della L.R.10.08.2012 n.41 tali strutture possono essere ".... collocate su idonee aree individuate dai Comuni negli strumenti urbanistici locali";
- che, il rispetto delle disposizioni di cui sopra costituisce presupposto di idoneità dell'area in argomento con l'attività richiesta;

Considerato che il progetto di che trattasi è stato esaminato dalla Commissione Consiliare permanente Urbanistica e Gestione del Territorio nella seduta del 01.10.2020 con il seguente "parere positivo, raccomandando il rispetto degli standards minimi di parcheggio".

Vista l'autocertificazione del Progettista incaricato Geom. Antonio Romani, allegata alla richiesta di PDC pervenuta in data 13.06.19 n. prot 21174, relativa alla conformità del progetto alle Norme igienico sanitarie;

Vista l'istruttoria del Servizio Edilizia Privata di questo comune in data 30.07.2020;

Visto il D.M. n. 1444/1968;

Visto il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, in particolare l'art. 14 - Permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici;

Vista la Legge Regionale 18/83 e s.m.i.;

Vista la L.R.10.08.2012 n.41;

Visto il Piano Regolatore Generale Comunale vigente, approvato con delibera di Consiglio provinciale n. 1 del 10.01.1990;

Vista la L.241/90 nel t.v.;

Visto il D.M. 1444 del 02.04.1968;

Visto il D.L.gs n. 267/2000;

Visti i pareri tecnici di cui all'art. 49 del T.U. n. 267/2000;

Il Presidente mette ai voti la proposta di delibera consiliare di cui il punto all'odg:

l'esito della votazione per appello nominale è il seguente;

- Con voti favorevoli n. 12
- contrari n. =
- assenti (Frezza, Nugnes, Recchiuti, Marcone, De Luca)

DELIBERA

- 1. di approvare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente dispositivo e ne costituisce la motivazione ai sensi della L. 241/90 e s.m.i;
- 2. di dichiarare l'interesse pubblico per l'edificio oggetto della richiesta di cambio di destinazione d'uso per le motivazioni riportate in premessa;
- 3. di autorizzare, in deroga agli strumenti urbanistici generali, ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. 06.06.2001 n. 380 e s.m.i., il rilascio del permesso di costruire richiesto in data 13.06.2019 al prot. n. 21174 ed integrato in data 23.06.2019 n. prot. 19687, dal Sig. Ruggieri Antonello in qualità di proprietario per il rilascio del permesso di costruire per "Cambio Destinazione d'uso da abitazione a Sala del Commiato" dell' immobile ubicato in via Danubio, catastalmente individuato al N.C.E.U. al Fg. n. 55 mapp. 365 del Comune di Roseto degli Abruzzi, come da progetto allegato costituito dalle Tavole 1,2,3 (protocolli 21174 del 13.06.2019 e tavola 4, protocollo 19687 de 23.06.2020, in deroga agli strumenti urbanistici, ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. n. 380/2001;
- 4. di individuare l'area in argomento quale idonea alla localizzazione di "struttura del commiato" ai sensi dell'art. 36 della L.R. n. 41/2012, come da medesima istanza presentata in data 13.06.2019 al prot. 21174 ed integrato da ultimo in data 23.06.2019 prot. n. 19687, da parte del Sig. Ruggieri Antonello;
- 5. Dare mandato al Dirigente del Settore I per gli adempimenti conseguenti all'adozione del presente atto.

Successivamente,

Il Presidente del Consiglio mette ai voti l'immediata eseguibilità.

L'esito della votazione per alzata di mano è il seguente:

Consiglieri presenti n. 12 Assenti n. 5 (Frezza, Nugnes, Recchiuti, Marcone, De Luca)

Voti favorevoli n. 12 (unanimità dei presenti)

IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA

Di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

Esce il consigliere Felicioni alle ore 20,23.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO Rag. GINOBLE TERESA

IL SEGRETARIO GENERALE Dott.Ssa Fabiola Candelori